



STATUTO



DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI ROVIGO GRUPPO “RHODIGIUM”

TITOLO 1 GENERALITA'

Articolo 1 – Costituzione

E' costituito il Gruppo di volontariato denominato Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile “RHODIGIUM” di Rovigo con sede presso il comune di Rovigo, al quale possono aderire i cittadini, anche non residenti nel Comune senza distinzione di sesso, razza, convinzioni politiche o religiose, che vogliono prestare la loro opera, senza fini di lucro o di vantaggi personali, nell'ambito della Protezione Civile.

Il Gruppo potrà trasferire la sede nell'ambito del territorio comunale.

La durata del Gruppo è illimitata.

Articolo 2 – Statuto e norme di rinvio

Il Gruppo è disciplinato dal presente Statuto redatto nei limiti definiti dalle altre legislazioni Regionali e Statali sul Volontariato oltre che dei principi generali dell'Ordinamento Giuridico.

Lo Statuto può essere modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale a seguito deliberazione dell'assemblea degli aderenti

Articolo 3 – Scopi e finalità

Il Gruppo, senza fini di lucro, apolitico e con l'azione spontanea, personale e gratuita dei propri aderenti, opera nel settore Protezione Civile sul territorio, per il perseguimento di attività di Protezione Civile.

Al verificarsi di calamità pubbliche, il Gruppo si metterà a disposizione delle Autorità competenti al fine di tutelare la vita umana, i beni, gli insediamenti e l'ambiente.

Il Gruppo si riserva la facoltà di svolgere attività diverse da quelle precedentemente indicate, previa approvazione del Consiglio Direttivo, lasciando però facoltà al singolo Volontario di decidere se aderire o meno, non essendo attività direttamente connesse agli scopi di Protezione Civile.

TITOLO 2 ADERENTI

Articolo 4 – Aderenti al Gruppo

Sono aderenti al Gruppo coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione ed il presente Statuto (Aderenti fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo e che svolgono attività o credono nelle finalità del Gruppo (Aderenti ordinari).

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori" che forniscano un sostegno economico alle attività del Gruppo, nonché nominare "aderenti onorari" persone che abbiano fornito un particolare contributo alla vita del Gruppo.

Il numero degli aderenti è illimitato

Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e di doveri.

Gli aderenti, eventualmente organizzati in squadre, dovranno in emergenza operare alle dipendenze dei competenti organi superiori (Enti pubblici, Organi Tecnici dello Stato) ed attenersi diligentemente alle disposizioni ed alle direttive impartite.

Articolo 5 – Criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti

Nella domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto del Gruppo.

L'ammissione al gruppo decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame la domanda di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione dell'istanza, deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti al Gruppo, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- aver raggiunto la maggiore età
- essere idoneo all'attività

Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione:

- per dimissioni volontarie
- per sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate
- per decesso
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari
- per persistente violazione degli obblighi statutari

La mancata ammissione o l'esclusione da parte di un aderente deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo, ed è concessa all'aderente entro 10 giorni la facoltà di replica all'Assemblea degli aderenti, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione dell'assemblea è inappellabile.

Articolo 6 – Diritti e doveri degli aderenti

Gli aderenti hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee e di votare direttamente o per esplicita delega scritta
- conoscere i programmi con i quali il Gruppo intende attuare gli scopi sociali
- partecipare alle attività promosse dal Gruppo
- usufruire di tutti i servizi del Gruppo
- dare le dimissioni scritte in qualsiasi momento

Gli aderenti hanno l'obbligo di:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali
- svolgere le attività preventivamente concordate
- mantenere un comportamento conforme alle finalità del Gruppo
- tenere un comportamento professionale ed improntato alla massima serietà, disponibilità ed impegno
- attenersi diligentemente alle disposizioni ed alle direttive impartite dai competenti Organi superiori
- favorire l'efficacia delle azioni di Protezione Civile, anche attraverso il proprio atteggiamento improntato ai principi dell'auto-protezione e solidarietà
- non svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile, alcuna attività, contrastante con le finalità indicate.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni criteri e parametri validi per tutti gli aderenti, previa documentazione ed entro limiti prefissati dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea degli aderenti.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato ed autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con il gruppo.

Il Comune provvederà a stipulare un'assicurazione per i propri aderenti contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO 3 RISORSE ECONOMICHE

Articolo 7 – Patrimonio – Entrate

1) Le risorse del gruppo consistono in:

- beni mobili ed immobili assegnati dal Comune o da enti pubblici o privati
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio

2) Le entrate del Gruppo sono costituite da:

- contributi liberi di privati
- contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- contributi di Organismi Internazionali
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio
- rimborsi derivanti da convenzioni
- rendite di beni mobili od immobili pervenuti al Gruppo a qualunque titolo
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito a cui fa riferimento il Comune.

Ogni operazione finanziaria è disposta dal Sindaco (o Presidente) quale legale rappresentante del Gruppo secondo specifica deliberazione.

Articolo 8 – Beni

I beni mobili del gruppo possono essere acquistati dal Comune oppure possono essere concessi in comodato d'uso da aderenti o da Enti pubblici.

Tutti i beni sono registrati nell'inventario conservato presso la sede del Gruppo.

Articolo 9 – Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 30gg. prima della presentazione all'Assemblea, conformemente con quanto stabilito dal Codice Civile e dalle disposizioni vigenti in materia.

L'approvazione del bilancio preventivo da parte dell'Assemblea deve avvenire preferibilmente entro il mese di ottobre e il bilancio consuntivo preferibilmente entro il mese di giugno dell'anno successivo.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese suddivise per capitoli e voci analitiche.

Il bilancio coincide preferibilmente con l'anno solare.

Gli utili e gli avanzi di gestione residuanti dall'attività annuale devono essere impiegati per la realizzazione delle attività stabilite dal Gruppo e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO 4 ORGANI SOCIALI

Articolo 10 – Organi Sociali dell'Organizzazione

1) Organi Sociali dell'Organizzazione sono:

Il Presidente o la persona da lui delegata

Il Coordinatore del Gruppo

L'assemblea degli aderenti

Il Consiglio Direttivo

Il Revisore dei Conti

Il Collegio dei Garanti

Articolo 11 – Presidente

Il Presidente è di diritto il Sindaco del Comune.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale del Gruppo nei confronti di terzi ed in giudizio
- è autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone liberatorie e quietanze

Di fronte agli aderenti, a terzi, a tutti i pubblici uffici, il Vice Presidente od il Coordinatore è delegato alla firma degli atti del Presidente assente per impedimento o cessazione.

Articolo 12 – Coordinatore del Gruppo

Il Coordinatore è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti ed ha il compito di coordinare il gruppo di aderenti.

Articolo 13 – Assemblea degli aderenti

L'assemblea ordinaria o straordinaria è costituita da tutti gli aderenti al Gruppo. Ogni aderente potrà farsi rappresentare da un altro aderente con delega scritta.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente o dal Coordinatore.

La convocazione è fatta in via ordinaria, per iscritto, almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze del Gruppo.

L'assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo ed il Revisore dei Conti

- approvare gli indirizzi ed il programma del Consiglio Direttivo
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle Assemblee degli Aderenti.

Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione del Gruppo

L'avviso di convocazione è inviato per iscritto, agli aderenti almeno 5gg. prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti in proprio o con esplicita delega scritta. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione del Gruppo, sono richieste le maggioranze indicate al successivo art.18.

Articolo 14 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Aderenti. Il numero dei componenti deve essere espressamente indicato nella misura di 5 unità. Resta in carica 2 anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Coordinatore almeno una volta ogni 3 mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro, con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da iscriverne nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- fissare le norme ed il regolamento per il funzionamento del Gruppo
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Aderenti il bilancio preventivo
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea degli Aderenti, promuovendo e coordinando l'attività ed autorizzando la spesa
- nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario Tesoriere) che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo, oppure anche tra i non aderenti

- deliberare in merito all'esclusione degli aderenti
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Coordinatore per motivi di necessità ed urgenza.

Articolo 15 – Collegio dei Revisori dei Conti

L'assemblea può eleggere un collegio dei Revisori dei Conti costituito da 3 componenti effettivi e da 2 supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i Revisori dei Conti
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo
- con relazione scritta, riferisce annualmente all'Assemblea la situazione amministrativa e contabile del Gruppo e provvede alla relativa trascrizione nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

Articolo 16 – Il Collegio dei Garanti

L'assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da 3 componenti effettivi e da 2 supplenti scelti anche tra i non aderenti.

Il Collegio dei Garanti ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi ed il Gruppo od i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi; giudica ex bono et equo senza formalità di procedure ed il suo lodo è inappellabile.

Articolo 17 – Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Organizzazione. Esse hanno la durata di 2 anni e possono essere riconfermate.

TITOLO 5 NORME FINALI

Articolo 18 – Modifiche allo Statuto – Scioglimento del Gruppo

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione del gruppo, può essere proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre Organizzazioni operanti in identico ed analogo settore di Volontariato Sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea, che nomina il Liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5 comma 4, della legge n.266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili, riserve o capitali agli aderenti.

Articolo 19 – Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale.

Gli aderenti possono richiedere copia personale.

Luogo, data

Rovigo 01 Settembre 2006